



14 settembre 2015 (RM 1446/2015)

MM 17/2015 concernente la modifica del Regolamento comunale in materia di tasse concernente i servizi scolastici e giovanili del Comune di Lavertezzo

1	Progetto di revisione	2
1.1	Art. 1 let. c) / 3 cpv 3 - nuovi.....	4
1.2	Art. 8a - nuovo.....	4
2	Retrospectiva finanziaria	4
2.1	Art. 3 cpv 3.....	4
2.2	Art. 7a	4
2.3	Aspetti procedurali e formali	4
2.4	Attribuzione MM	5
2.5	Proposta di decisione	5
3	Abbreviazioni.....	5
4	Testo del regolamento.....	6

È pacifico che poter chiarire richieste di aiuto sociale, ecc. in piena conoscenza di causa e pure per poter prevenire gli abusi, il Comune e la sua amministrazione devono poter accedere a tutte le informazioni necessarie, se del caso detenute da terzi soggetti a segreto professionale o d'ufficio.

Ciò è da una parte possibile chiedendo all'utenza che richiede la prestazione la messa a disposizione della documentazione indispensabile, dall'altra chiedendo alla medesima la sottoscrizione di uno svincolo dal segreto d'ufficio all'indirizzo delle Autorità fiscali in possesso dei dati necessari per evadere la richiesta.

Questo deve però essere supportato da una precisa base legale.

Nei Regolamenti che regolano prestazioni/contributi quali quelli in discussione è pertanto necessario inserire un articolo mediante il quale:

- si vincola l'utenza ad allegare alle richieste di prestazione la documentazione fiscale eventualmente necessaria per evadere la stessa;

inoltre

- l'istanza che decide è autorizzata a far sottoscrivere nel singolo caso e a fini dell'evasione della puntuale richiesta - segnatamente se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie e le informazioni da lui fornite non sono sufficienti - uno svincolo dal segreto d'ufficio all'indirizzo le Autorità fiscali cantonali/comunali e relativi uffici detentori dei dati; ciò specificando pure per quali dati lo svincolo è richiesto.

I contenuti dell'articolo possono in sostanza riprendere quelli dell'art. 8 Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Una possibile formulazione potrebbe essere la seguente, ritenuto che disposto analogo può essere previsto nei Regolamenti per i dati necessari alla fatturazione di prestazioni comunali:

Domanda e obblighi di informazione

- 1 *Il contributo è concesso a domanda scritta.*
- 2 *Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio/servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.*
- 3 *Il Municipio/servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.*
- 4 *Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.*
- 5 *Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio/ ai servizi da essa delegati, il sussidio può essere negato.*

Disposto analogo (con le opportune modifiche) può essere previsto nei Regolamenti quando per l'evasione delle richieste sono necessari dati inerenti a prestazioni sociali in possesso dei servizi cantonali (vedi Cassa cantonale di compensazione AVS).

1.1 Art. 1 let. c) / 3 cpv 3 - nuovi

Già dall'anno 2008 emettiamo le fatture per il servizio dentario scolastico. Le base legali sono:

- a) gli art. 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario;
- b) gli art. 7 e 15 del Regolamento del servizio dentario scolastico;
- c) la decisione del DSS datata 9 luglio 2007;
- d) l'ordinanza municipale sulla partecipazione delle famiglie alle spese di cure dentarie del 13 ottobre 2008.

Constatato che il recupero di dette spese poggiano sui dati fiscali, va colmata questa lacuna.

1.2 Art. 8a - nuovo

Cfr. circolare SEL del 18 maggio 2015.

2 Retrospettiva finanziaria

2.1 Art. 3 cpv 3

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
fatturato CHF	839	3'534	2'832	2'538	3'899
non incassato CHF	0	53.00	118.00	53.00	0
famiglie	11	26	22	21	19
bambini	11	27	23	23	21

2.2 Art. 7a

Nel primo anno di applicazione, la statistica è la seguente in merito all'art. 7 a:

	<i>scuola elementare</i>	<i>scuola media</i>
pasti sussidiati	151	122
contributo in CHF	147.00	366.00
famiglie	2	
bambini	3	

2.3 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

2.4 Attribuzione MM

Richiamati gli artt. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

La Commissione delle petizioni potrà prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori della Commissione non hanno carattere di pubblicità e i singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104). Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

2.5 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. gli art: 1 let. c), 3 cpv 3 e 8a;
2. l'entrata in vigore delle modifiche di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

3 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso/i.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
SEL	Sezione enti locali.

4 Testo del regolamento

Legenda: **testo in rosso** = nuovo
~~testo in rosso~~ = stralcio

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI TASSE CONCERNENTE I SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO

- Scopo** Art. 1 Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità:
- a) di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni dei propri istituti scolastici e giovanili;
 - b) di erogazione dei contributi per prestazioni scolastiche dei propri allievi che frequentano strutture elementari terze, fuori sede e medie;
 - c) **di prelievo delle prestazioni anticipate dal Comune secondo gli addebiti cantonali, affinché siano recuperate dalle famiglie.**
- Partecipazione finanziaria** **Art. 3** ¹ A parziale copertura dei costi, secondo le prestazioni di cui all'art. 2 cpv 1, il Municipio in via di ordinanza, richiede la partecipazione finanziaria delle famiglie entro i limiti stabiliti nel presente Regolamento.
² Abrogato.
³ **Le spese derivanti dall'art. 1 let. c) sono poste a carico delle famiglie, secondo le norme del diritto superiore; laddove è silente, sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento.**
- Dati fiscali** **Art. 8a** ¹ Il richiedente nei confronti del Municipio/servizio competente per delega:
- a) **deve fornire gratuitamente le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.**
 - b) **può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.**
- ² **Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.**

3 Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio/ai servizi da essa delegati:

- a) il contributo può essere negato;
- b) la partecipazione può essere calcolata con l'aliquota massima.